SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1995, n. 330.

Regolamento concernente la regola tecnica per l'omologazione di sistemi radiomobili a tecnica multiaccesso per gruppi chiusi di utenti.

95G0199

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 luglio 1995, n. 328.

Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 3° dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 3° non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato ».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;

c) aver superato la prova di preselezione informatica ».

3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. – *1.* Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

Art. 5-*ter*. - *1*. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-*bis*, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati *ex aequo* rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

Art. 5-*quater*. - *1*. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti ».

4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.

La domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame ».

5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; ».

6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione.

7. Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la

nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore.

8. Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge.

9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

11. È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498.

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale n. 40 del 21 maggio 1993, purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed è stabilito il termine entro il quale gli interessati devono indicare la sede di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. — Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'età di anni 21;

2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

"3° *non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato";*

4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 1365/1926 (Norme per il conferimento di posti notarili) come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

L'esame avrà carattere teorico-pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) *essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;*

b) *non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;*

c) *aver superato la prova di preselezione informatica».*

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 358/1970 (Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esame per la nomina a notaio) è il seguente:

«Art. 1. *(Domanda di ammissione al concorso per esame per la nomina a notaio).* — Nella domanda, in carta legale, per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

le eventuali condanne penali riportate;

l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata;

l'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Alla domanda i concorrenti devono allegare:

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per ammissione ad esami di abilitazione professionale. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio;

quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.».

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 13 del R.D. n. 1953/1926 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro) come modificati dalla presente legge:

«Art. 9. — Il concorso per esame è disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.

Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.

La domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame».

«Art. 13. — La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:

a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, il quale la presiede;

b) di un professore di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;

c) di un consigliere di Corte d'Appello o equiparato trattenuto al Ministero della giustizia con funzione di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;

d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.

La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5 ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.».

Il testo del D.l gs. C.P.S. n. 498/1947 (Modificazioni alla legge notarile) era il seguente:

1 — Per tutti gli effetti riguardanti la durata della pratica notarile i segretari comunali e provinciali, che abbiano almeno due anni di servizio effettivo dalla data di iscrizione nei rispettivi ruoli, sono equiparati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal n. 5, primo capoverso, dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nota all'art. 2

— Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) è il seguente:

«Art. 5 *(Omissis)*.

Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

(Omissis)»

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati.

Disegni di legge presentati dai deputati (PERABONI) ed altri il 16 maggio 1994 (n. 456), (BECCHETTI) il 7 luglio 1994 (n. 863) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI) il 23 settembre 1994 (n. 1288).

Assegnati alla II commissione (Giustizia), in sede referente, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminati dalla II commissione, in sede referente, il 18, 19, 20 ottobre 1994 e il 1° marzo 1995.

Assegnati nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 3 maggio 1995.

Esaminati dalla II commissione, in sede legislativa, il 3 maggio 1995 e approvati in un testo unificato il 16 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1740):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 29 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 luglio 1995 e approvato il 13 luglio 1995.

95G0368

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1995.

Annullamento del decreto ministeriale 19 marzo 1994 recante soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549 e 28 marzo 1968, n. 295, con la quale è stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po, dei porti di Milano e Cremona nonché per la costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 669, con il quale il Consorzio medesimo è stato dichiarato necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 88, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale, attribuendo alla competenza dello Stato le sole opere inerenti alle vie navigabili di prima classe, ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di opere inerenti alle vie navigabili di seconda classe;

Visto l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al 31 dicembre 1991 il termine — già fissato al 31 dicembre 1989 dall'art. 1 della legge 6 marzo 1987, n. 64 — per il proseguimento dell'attività del Consorzio;

Visto il proprio decreto 19 marzo 1994 recante soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Visti i decreti-legge 15 dicembre 1994, n. 684 e 18 febbraio 1995, n. 37, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali;

Visto l'art. 2 della legge 8 giugno 1995, n. 234 — di conversione del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117 — che ha prorogato al 31 dicembre 1999 il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'art. 16 della legge 31 maggio 1990 n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Ravvisata la necessità di provvedere all'annullamento del proprio decreto 19 marzo 1994, per essere venuti meno i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il decreto 19 marzo 1994, recante soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4615

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1995, n. 329.

Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 11, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/88111/4334/DL/PON del 12 aprile 1995),

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.

4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma.

Art. 2.

1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.

2. L'Istituto provvede, altresì, ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualità a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro.

3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalità operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicità e imprenditorialità, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia.

4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

Art. 4.

1. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nel l'ambito delle attività istituzionali dell'ente.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovraintende al funzionamento dello stesso al fine di assicurare la conformità dell'attività istituzionale ai principi e agli obiettivi previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalle delibere del consiglio di amministrazione, in relazione alle rispettive competenze.

4. Il presidente, nei casi in cui vi è particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonché la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 5.

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente:

a) cinque membri designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tra cui un dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) un membro designato dall'Ente poste italiane;

c) un membro designato dal Ministro del tesoro;

d) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.

4. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica quattro anni; i membri dello stesso possono essere confermati una sola volta.

6. L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti al presidente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;

b) i piani di impiego delle disponibilità finanziarie, di acquisto, alienazione e utilizzo dei beni dell'Istituto;

c) i piani annuali o pluriennali relativi all'attività dell'Istituto;

d) l'ordinamento dei servizi;

e) il regolamento organico del personale;

f) le variazioni della dotazione organica del personale;

g) il piano annuale o pluriennale di assunzione del personale;

h) di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;

i) la nomina del direttore generale;

l) su eventuali argomenti sottoposti al consiglio dal presidente.

2. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Le delibere sugli oggetti di cui al punto *a)* del comma 1 devono essere approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è definito l'ordinamento dei servizi dell'Istituto, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che lo stesso persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Con delibera del consiglio di amministrazione è, altresì, adottata la disciplina amministrativa, in relazione all'ordinamento dei servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. Spetta al consiglio di amministrazione fissare i limiti di spesa entro i quali il direttore generale o i dirigenti possono adottare singoli atti di gestione.

7. L'Istituto può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente, si riunisce almeno ogni due mesi e ogni volta che lo richiedano per iscritto non meno di tre consiglieri.

2. Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio, comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.

2. I componenti il collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Per ogni membro effettivo, viene nominato un supplente.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.

5. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

6. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità e regolarità contabile dell'attività di gestione dell'Istituto ed esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto; redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali, riferendone al consiglio di amministrazione.

Art. 9.

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee all'Istituto, in possesso di elevati e documentati specifici requisiti professionali già sperimentati in analoghi incarichi.

2. La nomina viene conferita per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale coordina l'attività di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio medesimo.

4. Sovrintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo.

5. Adotta i provvedimenti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente.

6. Dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.

7. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro quindici giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.

8. Spetta al consiglio di amministrazione attribuire ad un dirigente, eventualmente conferendogli stabilmente le funzioni vicarie, il compito di sostituire il direttore generale in casi di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 10.

1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti.

Art. 11.

1. L'attività dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attività istituzionali.

2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attività di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto è legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio di amministrazione può prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilità finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla attività complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrità delle risorse destinate a ciascuna attività.

4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, può essere indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.

5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare.

Art. 12.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attività conseguente alla assunzione dei nuovi compiti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Istituto può avvalersi del personale dell'Ente poste italiane.

2. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa verifica dei carichi di lavoro, verranno definiti, con riferimento alle diverse qualifiche e posizioni funzionali, i limiti quantitativi del

personale da acquisire mediante trasferimento dall'Ente poste italiane, nonché le procedure da adottare al fine di consentire a tale personale di esercitare l'opzione per il trasferimento.

3. Il personale trasferito verrà definitivamente inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto postelegrafonici sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto postelegrafonici, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente di provenienza.

5. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dal personale trasferito e conseguenti a norme di legge, di regolamento o da accordi di lavoro vigenti alla data del trasferimento.

Art. 13.

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti già titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, verranno disciplinati le modalità di passaggio dei compiti predetti, nonché i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti.

2. Nella definizione della citata disciplina si dovrà salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicità e di migliorare la qualità del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.

3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:

a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;

b) le modalità di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;

c) le modalità di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie già destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995
Registro n. 5 Poste, foglio n. 269

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti giuridici)*. — 1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici,

g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonché il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.

3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime.

5. L'ente «Poste Italiane» provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente «Poste Italiane» provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente «Poste Italiane».

8. L'ente «Poste Italiane» dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento.

9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente «Poste Italiane» nei limiti degli organici rideterminati.

12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonché i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

Note all'art. 1:

— Il testo della tabella I, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è il seguente:

«TABELLA

I. — ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Cassa nazionale del notariato.

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM).

Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio (ENASARCO).

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI).

Federazione nazionale casse mutue di malattia per coltivatori diretti e casse mutue provinciali.

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali.

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e casse mutue provinciali.

Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).

Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO).

Cassa marittima adriatica.

Cassa marittima tirrena.

Cassa marittima meridionale.

Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS).

Istituto postelegrafonici.

Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro».

Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, all'art. 5, comma 1, ha iscritto nella tabella I l'INPDAP.

— Il testo della tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, come sostituita al D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989) è il seguente:

«TABELLA *B*

Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.

Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna.

Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna».

Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, all'art. 5, comma 1, ha inserito nella tabella *B* l'INPDAP.

— Il testo vigente dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).* — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, agli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali, prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

— Il testo vigente dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362:

«Art. 30 *(Conti di cassa).* — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima delle previsioni di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province, e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).* — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è il seguente:

«Art. 65. — Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente piani di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati — entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i sessanta giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.

E abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme».

Nota all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, vedi nota alle premesse.

95G0361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 vistato dalla Ragioneria centrale in data 26 settembre 1994, n. 204/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Faraboli Gino, nato il 23 febbraio 1916 a Soragna. — «Facente parte del distaccamento SAP di Fontanellato (Parma), rimasto isolato dal reparto, accerchiato da militari tedeschi in ritirata, si difendeva strenuamente prima col fuoco del suo mitra poi con lancio di bombe a mano infliggeva sensibili perdite al nemico. Esaurite le munizioni, rifiutava la resa e cadeva colpito a morte». — Fontanellato (Parma), 27 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 vistato dalla Ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 581/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Cerri Giulio, nato il 20 settembre 1921 a Genova. — «Si distingueva in numerose azioni di sabotaggio contro il tedesco invasore. Comandato con altro partigiano a difesa del pilone di sostegno della linea di alta tensione, contro preponderanti forze naziste in ritirata, intenzionate a distruggere l'opera, opponeva tenace resistenza col fuoco del suo mitra. Al sopraggiungere dei rinforzi cadeva colpito a morte». — Ragazzola di R. Bianca (Parma), 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 vistato dalla Ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 309/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Bracesco Enrico, nato il 10 aprile 1910 a Monza. — «Instancabile animatore della lotta al nazifascismo, tra i primi organizzatori della 150ª Brigata Garibaldi Diomede, distinguendosi in più azioni tendenti a sottrarre mezzi e materiali al nemico, il 4 novembre 1943, quale comandante di una squadra, in Sesto San Giovanni, si scontrava con la guardia nazionale repubblicana restando ferito alla gamba destra che successivamente veniva amputata. Identificato, fu arrestato e internato nel Campo di Fossoli dove tenne sempre alto fra i compagni lo spirito e la volontà di lotta contro il nazifascismo. Deportato a Mauthausen, dopo lunghe sofferenze dovute anche alla mutilazione, cessava di vivere». — Mauthausen, 15 dicembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 206/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Fumis Duilio, nato il 28 novembre 1925 a Monfalcone. — «Combattente volontario per la libertà dei popoli nella formazione partigiana "Brigata d'assalto Fratelli Fontanot", operante in Jugoslavia. In difficili condizioni ambientali prese parte a numerosi combattimenti e durante la battaglia di Suha Krajna, mentre accorreva, per soccorrere un compagno ferito, fu colpito a sua volta mortalmente. Fulgido esempio di abnegazione e di sentimento umano del dovere». — San Peter (Slovenia) 14 aprile 1945.

95A4604

Decorazioni al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1995 sono state conferite le seguenti decorazioni:

Medaglia d'argento

Al brig. CC Marcello D'Arpa, nato il 13 gennaio 1961 a Carmiano (Lecce), con la motivazione: «Comandante di stazione, a diporto con la propria autovettura nella sede di servizio, intercettava cinque malviventi che, armati di fucile mitragliatore, uscivano da una gioielleria. Impugnata la pistola di ordinanza intimava loro l'Alt. Fatto segno a fuoco violento, dimostrando salda preparazione militare, fredda determinazione e non comune sprezzo del pericolo, non esitava a reagire prontamente con l'arma in dotazione ferendo uno dei malfattori, che riusciva ad allontanarsi unitamente ai complici. Il deciso intervento consentiva l'immediata identificazione dei rapinatori nonché la successiva cattura di uno di essi. Esempio di non comune senso del dovere, significativo coraggio e sprezzo del pericolo». Rosolina (Rovigo), 9 dicembre 1993.

Medaglia d'argento

All'app. CC Salvatore Serra, nato il 28 dicembre 1955 a Caurcelles (Belgio) con la motivazione: «Capo equipaggio di nucleo radiomobile, in area ad elevata densità mafiosa, nel corso di servizio di controllo del territorio, veniva fatto segno ad azione di fuoco da parte di ignoti malviventi. Sebbene gravemente ferito replicava con l'arma in dotazione fino a quando, ormai privo di forze, si accasciava al suolo. Le successive indagini consentivano di arrestare gli autori dell'attentato. Chiaro esempio di coraggio, elette virtù militari ed elevatissimo senso del dovere». — Reggio Calabria, 1° febbraio 1994.

Croce

Al Car. Bartolomeo Musicò, nato il 27 luglio 1966 a Palermo, con la motivazione: «Conduttore di autoradio in area ad elevata densità mafiosa, nel corso di servizio di controllo del territorio, unitamente al capo equipaggio, veniva fatto segno ad azione di fuoco da parte di ignoti malviventi. Sebbene ferito, in modo grave, forniva determinante apporto alla reazione di fuoco del proprio capo equipaggio, prima di accasciarsi privo di forze nell'autovettura. Chiaro esempio di elevatissimo senso del dovere e di saldezza d'animo». — Reggio Calabria, 1° febbraio 1994.

95A4606

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995 sono state conferite le seguenti ricompense:

Medaglia di bronzo

Al ten. col. Salvatore Moschella, nato il 5 settembre 1950 a Catania, con la motivazione: «Ufficiale superiore medico dalle preclari virtù morali, pur a conoscenza dei rischi di contagio di malattie infettive nel territorio somalo teatro dell'operazione "IBIS", partecipava ad una prima missione dal 7 settembre al 7 novembre del 1993, e successivamente, al fine di sostituire altro ufficiale medico resosi indisponibile, partecipava volontariamente ad un secondo turno di missione dal 23 febbraio al 14 marzo 1994. Rientrato in Patria prestava servizio presso l'ospedale militare di Catanzaro, allorquando, a seguito della comparsa di sintomatologia suggestiva per la diagnosi di epatite virale, contratta durante la sua permanenza in Somalia, a causa dell'evolversi dell'affezione definitivamente diagnosticata "Virus epatite B acuta fulminante", veniva sottoposto a trapianto del fegato presso l'ospedale Paul Brousse di Parigi. Con il suo operare, a rischio della personale incolumità, il ten. col. Moschella offriva ammirevole esempio di elevatissimo senso del dovere, cosciente coraggio, innegabile impegno professionale e profondo vigore deontologico dimostrando altresì radicato attaccamento alle Forze armate ed alle istituzioni». — Catanzaro, 7 settembre-7 novembre 1993/23 febbraio-14 marzo 1994.

All'app. CC par. Domenico Maccarone, nato il 18 dicembre 1956 a Laureana, di Borrello (Reggio Calabria), con la motivazione: «Comandante di squadra Carabinieri (paracadutisti) nella missione "IBIS 2" in Somalia, nel corso di servizio automontato, subiva improvvisa e violenta imboscata da parte di banditi locali. Incurante del pericolo, rispondeva con immediatezza e lucida determinazione coordinando la reazione di fuoco della propria squadra, a seguito della quale due banditi venivano eliminati ed altri feriti. Lo sganciamento dall'imboscata, di tutto il personale della squadra, avveniva oltre che per la tempestività dell'azione anche per il determinante apporto dello stesso graduato che, lanciando alcune bombe a mano, neutralizzava le postazioni nemiche. Chiaro esempio di coraggio, capacità di comando e sprezzo del pericolo» — Afghoi (Somalia), 23 ottobre 1993.

95A4607

Ripristino di decorazione al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995 è stata ripristinata con effetto 6 giugno 1969 la croce al valor militare al cap. Edoardo Sala, nato l'8 agosto 1913 a Sulina (Romania), di cui al regio decreto 18 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1939, registro n. 30, foglio n. 452, la cui perdita era stata notificata nel Bollettino ufficiale anno 1951, disp. 20ª straord., pag. 2875.

95A4605

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 8 giugno 1995 l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri è autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Emilia Fornari.

95A4608

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «D'Adda» di Varallo Sesia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. n. 2050/Sett.1 21.156.29/1 del 19 maggio 1995, il liceo ginnasio statale «D'Adda» di Varallo Sesia, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 15.000.000, investita in BTP 01N23 al 9%, da utilizzare in borse di studio intitolate a «Laura Camasachella», da parte della Biverbanca Cassa di Risparmio di Torino e della Banca popolare di Novara, filiale di Varallo.

95A4601

Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Castigliano» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti prot. n. 11353 II Sett./AA cl. 2.5.29/2/8 del 17 dicembre 1994, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Castigliano» di Asti è stato autorizzato ad accettare una donazione consistente in un legato di L. 9.000.000 disposta dalle famiglie Bassignana-Sarocco.

95A4602

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Decreto n. 421 del 10 luglio 1995

Ai decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1994 e n. 297 del 21 dicembre 1994, sono apportate le seguenti modifiche:

Al decreto N° A/1222/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PSORIDERM " nella confezione 30 G CREMA 0,25%
a base di DITRANOLO
N° AIC: 025794025 (in base 10) 0SM5H9 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: D05AC01 (DITRANOLO)
Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A., VIA EMILIA, 99 - 20075
S. GRATO - LODI (MI), codice fiscale 07254500155

è apportata la seguente variazione:
Il codice AIC è modificato in 025794076 (in base 10) 0SM5JW (in base 32)

Al decreto N° A/1221/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PSORIDERM " nella confezione 30 G CREMA 0,5%
a base di DITRANOLO
N° AIC: 025794049 (in base 10) 0SM5J1 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: D05AC01 (DITRANOLO)
Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A., VIA EMILIA, 99 - 20075
S. GRATO - LODI (MI), codice fiscale 07254500155

è apportata la seguente variazione:
Il codice AIC è modificato in 025794088 (in base 10) 0SM5K8 (in base 32)

Al decreto N° A/1223/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PSORIDERM " nella confezione 30 G CREMA 1%
a base di DITRANOLO
N° AIC: 025794064 (in base 10) 0SM5JJ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: D05AC01 (DITRANOLO)
Titolare AIC: SCHWARZ PHARMA S.P.A., VIA EMILIA, 99 - 20075
S. GRATO - LODI (MI), codice fiscale 07254500155

è apportata la seguente variazione:
Il codice AIC è modificato in 025794090 (in base 10) 0SM5KB (in base 32)

Al decreto N° A/737/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MUCOTREIS 10" nella confezione 20 BUSTINE 1,5 G
a base di CARBOCISTEINA
N° AIC: 025469053 (in base 10) 0S983X (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R05CB03 (CARBOCISTEINA)
Titolare AIC: FARMACEUTICI ECOBI S.A.S. , VIA ENRICO BAZZANO 26 - 16019
RONCO SCRIVIA (GE) Codice fiscale 00420050106

è apportata la seguente variazione:
La denominazione della specialità è modificata in: MUCOTREIS

Al decreto N° A/401/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "FE CL" nella confezione FLACONE 1000 ML 5,4%
a base di SOLUZIONE DI AMINOACIDI ESSENZIALI
N° AIC: 029192022 (in base 10) 0VUVUQ (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: B05BA01 (AMINOACIDI)
Titolare AIC: CLINTEC S.R.L., VIA GIULIO RICHARD, 5 - 20143
MILANO (MI) codice fiscale 07270410587
Classificazione: classe: "a), per uso ospedaliero (H)" prezzo L. 18.000, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

sono apportate le seguenti variazioni:
La denominazione della confezione è modificata in: FLACONE 500 ML 5,4%
La classificazione è modificata in: classe: "C"

Al decreto N° A/380/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "EUPNAL" nella confezione 30 COMPRESSE 600 MG
a base di BAMIFILLINA CLOR.
N. AIC: 028408019 (in base 10) 0V2Y6M (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: R03DA08 (BAMIFILLINA)
Titolare AIC: FARGE S.R.L., VIA TORTONA 12, 16139 - GENOVA (GE) codice fiscale 00262950108

è apportata la seguente variazione :
La titolarità dell'AIC è modificata in: UPSAMEDICA S.P.A., VIA RIPAMONTI, 332/10 - 20141 MILANO codice fiscale 09649610152

Al decreto N° A/1040/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "TAKEMONAM" nella confezione EV 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLVENTE
a base di CARUMONAM
N° AIC : 028692046 (in base 10) 0VCMLG (in base 32),
Classificazione Internazionale ATC: J01DF (MONOBATTAMI)
Titolare AIC: DIBRA S.P.A., PIAZZA VELASCA,5 - 20122 MILANO (MI) codice fiscale 07785990156
Classificazione: classe: "a), per uso ospedaliero (H)" prezzo L. 18.000, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

è apportata la seguente variazione:
La classificazione è modificata in: classe: "a), per uso ospedaliero (H)" prezzo L. 32.500, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25.2.94, 16.3.94, 13.4.94 e 22.11.94, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Al decreto N° A/14/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 30/70 HM 100 UI - 1 FLACONE 10 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563156 (in base 10) 0U954N (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/16/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 10/90 H.M PENFILL 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563168 (in base 10) 0U9550 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/17/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 20/80 HM PENFILL 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563170 (in base 10) 0U9552 (in base 32)

Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/18/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 30/70 HM PENFILL 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563182 (in base 10) 0U955G (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/13/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 40/60 HM PENFILL 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563194 (in base 10) 0U955U (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/19/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 50/50 HM PENFILL 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563206 (in base 10) 0U9566 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

e apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/21/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 30/70 HM NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 1,5 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563093 (in base 10) 0U952P (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/15/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 10/90 HM NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563105 (in base 10) 0U9531 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA

Al decreto N° A/20/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 20/80 HM NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563117 (in base 10) 0U953F (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/10/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 30/70 HM NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563129 (in base 10) 0U953T (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/11/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 40/60 HM NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563131 (in base 10) 0U953V (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

e apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/12/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPHANE HM" nella confezione 50/50 HM NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 3 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027563143 (in base 10) 0U9547 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA03 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA, CON RAPIDA COMPARSA DELL'EFFETTO)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/22/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPID HM" nella confezione 100 UI - 1 FLACONE 10 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027559044 (in base 10) 0U9144 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA01 (INSULINE, AD AZIONE RAPIDA)

Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/23/1994 del 28/10/1994
Relativo alla specialità "ACTRAPID HM" nella confezione NOVOLET 100 UI - 5 TUBOFIALE 1,5 ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027559032 (in base 10) 0U913S (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA01 (INSULINE, AD AZIONE RAPIDA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/484/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "GLUCAGEN" nella confezione HYPOKIT 1 FLACONE LIOFILIZZATO 1 MG + 1 SIRINGA 1 ML SOLVENTE
a base di GLUCAGONE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027489018 (in base 10) 0U6WRU (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: H01AA01 (CORTICOTROPINA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/485/1994 del 29/10/1994
Relativo alla specialità "GLUCAGEN" nella confezione 1 FLACONE LIOFILIZZATO 1 MG + 1 FLACONE 1 ML SOLVENTE
a base di GLUCAGONE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027489020 (in base 10) 0U6WRW (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: H01AA01 (CORTICOTROPINA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/725/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "MONOTARD HM" nella confezione 10 ML FLACONE 100 UI/ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027560022 (in base 10) 0U922Q (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A01AA04 (INSULINE, AD AZIONE LENTA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/800/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "NORDITROPIN" nella confezione "PENSET" 12 UI
a base di SOMATROPINA DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027686043 (in base 10) 0UDX4V (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: H01AC01 (SOMATROPINA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/801/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "NORDITROPIN" nella confezione "PENSET" 24 UI
a base di SOMATROPINA DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027686056 (in base 10) 0UDX58 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: H01AC01 (SOMATROPINA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/888/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PROTAPHANE HM" nella confezione NOVOLET 5 TUBOFIALE 1,5 ML DA 100 UI/ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027561036 (in base 10) 0U932D (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA02 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/890/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PROTAPHANE HM" nella confezione NOVOLET 5 TUBOFIALE 3 ML DA 100 UI/ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027561048 (in base 10) 0U932S (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA02 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/887/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PROTAPHANE HM" nella confezione 1 FLACONE 10 ML DA 100 UI/ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027561051 (in base 10) 0U932V (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA02 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/889/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "PROTAPHANE HM" nella confezione PENFILL 5 TUBOFIALE 3 ML DA 100 UI/ML
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027561063 (in base 10) 0U9337 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA02 (INSULINE, AD AZIONE INTERMEDIA)

Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

e apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/1108/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "ULTRATARD HM" nella confezione 1 FLACONE 10 ML 100 UI
a base di INSULINA UMANA MONOCOMPONENTE DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027562026 (in base 10) 0U941B (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A10AA04 (INSULINE, AD AZIONE LENTA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

e apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/1258/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità "NORDITROPIN" nella confezione 1 FLACONE 12 UI
a base di SOMATROPINA DA DNA RICOMBINANTE
N. AIC: 027686017 (in base 10) 0UDX41 (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: H01AC01 (SOMATROPINA)
Titolare AIC: NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

è apportata la seguente variazione:
La titolarità dell'AIC è modificata in: NOVO NORDISK A/S - 2880 BAGSVAERD (DANIMARCA) Rappresentante per l'Italia NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A., VIA DELL'IMBRECCIATO, 129 - 00149 ROMA (RM) codice fiscale 03918040589

Al decreto N° A/718/1994 del 31/10/1994
Relativo alla specialità " MIONEVRASI." nella confezione 5 FIALA LIOFILIZZATO + 5 FIALA SOLVENTE
a base di CIANOCOBALAMINA + PIRIDOSSINA + TIAMIN-DIFOSFATO
N° AIC: 011125034 (in base 10) 0BMJ9B (in base 32)
Classificazione Internazionale ATC: A11JC (VITAMINE, ALTRE ASSOCIAZIONI)
Titolare AIC: BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A., VIA S. UGUZZONE, 5 - 20126 MILANO (MI), codice fiscale 04843650153

è apportata la seguente variazione:
La classificazione internazionale ATC è modificata in: A11DB (CIANOCOBALAMINA + PIRIDOSSINA + COCARBOSSILASI)

Le confezioni delle specialità medicinali sopraindicate devono essere poste in commercio con etichetta, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto come autorizzate dai decreti sopracitati, fatte in ogni caso salve le necessarie modifiche in base a quanto disposto dal presente decreto.

95A4556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola San Giuseppe» - società cooperativa a responsabilità limitata, in Piombino Dese.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il rag. Giuseppe Zagolin è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola San Giuseppe» - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piombino Dese (Padova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 25 luglio 1994, in sostituzione del dott. Emanuele Canova che ha rinunciato all'incarico.

95A4603

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di abitazione Il Milione - società cooperativa a r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Gagliardi Vincenzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di abitazione Il Milione - società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 aprile 1984 in sostituzione del dott. Frabattoni Vittorio che ha rinunciato all'incarico.

95A4599

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 13 luglio 1995 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, per il prezzo di L. 8 000.000, dell'immobile rappresentato da un terreno di mq 15.000 sito in località Contrada Alzano di Città S. Angelo (Pescara), come da rogito per notaio dott. Alessandro Coletti, rep. n. 35232 del 30 dicembre 1969.

95A4600

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese - S.c.r.l., in Sala Bolognese.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1995 è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese (Bologna) - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sala Bolognese, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A4596

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 giugno 1995 recante: «Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1994-95». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1995).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 17, seconda colonna, dove è scritto: «Il Ministro: *GUZZANTI*», si legga: «Il Ministro: *SALVINI*».

95A4590

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189